

CAMERA DEI DEPUTATI N. 92

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, CALZOLAIO, BARTOLICH, DE SIMONE, GERARDINI,
CAMOIRANO, EMILIANI, LORENZETTI, TURRONI, VIGNI, ZA-
GATTI, MAFAI, ALOISIO**

Riconoscimento dell'importante interesse archeologico
della città di Roma

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intera area delimitata dalle Mura Aureliane mantiene nel sottosuolo, e parzialmente in elevato, i resti della antica città di Roma, un archivio di interesse ineguagliabile per la conoscenza del mondo classico. I documenti di interesse storico che vi sono ancora sepolti comportano attenzione scientifica ogni qualvolta si richiedano trasformazioni o manomissioni dei suoli. Già alla fine dell'ottocento Rodolfo Lanciani era riuscito a realizzare ciò che era stato il sogno di Raffaello delineando sulla base di scavi recenti, ma soprattutto di notizie di archivio relative ai secoli precedenti, la *Forma urbis Romae*, una pianta di Roma antica entro le mura. È sufficiente quel documento per comprendere come qualunque alterazione incontrollata dei suoli urbani

determini la perdita irrecuperabile di conoscenze fondamentali per la storia antica.

Gli studi del suburbio hanno una tradizione non meno nobile, ma solamente in anni recenti si è potuta ottenere con la *Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell'agro romano* la sintesi grafica dei dati disponibili. La bibliografia è immensa e si arricchisce continuamente di nuovi contributi. La densità dei resti archeologici, soprattutto di epoca classica ma anche medievale, è straordinaria; né avrebbe potuto essere diversamente se si considerano le dimensioni e il ruolo di Roma nel corso dei secoli. Il suburbio ingloba i resti di quelle città latine che furono sottomesse nella prima espansione romana, i cui nomi sono noti dagli autori antichi che hanno descritto storia e

leggende della prima Roma. Il suburbio comprende *Gabii*, città legata alla storia delle origini di Roma, comprende Ostia, vie consolari ancora in funzione, acquedotti, residenze dinastiche, mausolei di imperatori, ville di ozio e di produzione, santuari pagani e basiliche paleocristiane, e soprattutto un tessuto fittissimo di resti e luoghi di interesse archeologico di cui non è ancora identificato il significato. La conoscenza analitica di questi potrà dare ancora molte informazioni determinanti per la ricostruzione storica dell'assetto di un territorio così strettamente legato allo sviluppo della città di Roma. Esiste infine un aspetto del tutto particolare del suburbio romano, il paesaggio storico, ove l'aggettivo non è sinonimo di tradizionale, ma mantiene ogni suo significato reale per designare luoghi che furono teatro di tanti grandissimi eventi politici, sociali, militari, eternati dagli scritti di autori celebri, da Livio a Procopio, o raffigurati da artisti anonimi come sull'arco di Costantino. Nel suburbio sono ancora riconoscibili scenari che videro avvenimenti determinanti per ogni successivo svolgimento della storia: etruschi, cartaginesi, sanniti, goti contesero a Roma dinanzi alle sue mura la guida di un impero; la sconfitta di Massenzio ai Saxa Rubra fu preludio alla fine del mondo antico.

Per secoli, a partire dal Rinascimento, la città di Roma e il suo suburbio furono meta di visitatori, non solo artisti, letterati e storici di cui restano a testimonianza dipinti e scritti ma anche e soprattutto persone semplicemente colte che volevano vedere i luoghi descritti dagli autori in quella lingua di Roma che per tanto tempo è stata comune lingua europea. Tale genere di pellegrinaggio nella storia esiste tuttora, e costituisce il principale odierno legame di Roma con un interesse di dimensione universale.

Questa città ha pagato alle esigenze del prestigio e dello sviluppo del paese, dal momento in cui divenne capitale d'Italia fino ai giorni nostri, un prezzo enorme. Ora che quasi tutta l'antica area urbana è stata occupata da quartieri moderni (l'ultima gravissima perdita è costituita dall'A-

ventino, urbanizzato negli anni trenta) ora che quasi tutto il suburbio è stato devastato da quartieri indegni non soltanto di Roma, ma di qualunque capitale di uno stato civile, è giunto il momento di porre le condizioni perché ogni ulteriore trasformazione avvenga con consapevolezza culturale e nel rispetto della scienza, secondo le aspirazioni di ogni persona colta nel mondo intero.

Una legge dello Stato che riconosca l'importante interesse archeologico della città di Roma non può che essere accolta con favore in Italia e nel mondo.

Lo strumento di tutela esistente, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, impone procedure frustranti, perché comporta l'emanazione di decreti ministeriali di vincolo e forme di notifica complesse nei confronti di ogni singolo proprietario. Le sovrintendenze sono pertanto impegnate soprattutto nel lavoro di imposizione dei vincoli, piuttosto che nell'esercizio della tutela. Un esempio: sono occorsi circa cinque anni per vincolare solamente una parte del parco dell'Appia antica. Ciò significa che per sottoporre ad una corretta tutela archeologica i suoli del comune di Roma occorrerebbero almeno due secoli! Altrettanto può dirsi per l'immensa mole di documenti epigrafici, elementi architettonici smembrati, sculture e rilievi che si trovano sparsi su tutto il territorio di Roma.

Considerata l'importanza storico-archeologica dell'intera area del comune di Roma, è conveniente ed opportuno istituire una forma di tutela diffusa per il controllo sulle attività di trasformazione territoriale. Tale forma è garantita sufficientemente dall'applicazione delle disposizioni della citata legge n. 1089 del 1939 all'intera città. Si fa eccezione per il diritto di prelazione che, esteso a tutte le alienazioni, comporterebbe inutili obblighi per i cittadini. Lo Stato può riservarsi tale diritto applicando in forza della presente proposta di legge (sostitutiva dei singoli decreti ministeriali) le procedure ordinarie di notifica e di trascrizione previste dalla citata legge n. 1089 del 1939 per quegli

immobili che può avere interesse ad acquisire.

L'imposizione del vincolo sugli immobili non determina necessariamente impedimenti alla loro trasformazione, ma obbliga all'acquisizione di un parere da parte delle competenti soprintendenze ai beni archeologici, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 1089 del 1939 consentendo loro di esercitare il controllo per la raccolta dei dati di interesse storico.

Come già avviene per gli immobili vincolati con le procedure ordinarie, il parere delle soprintendenze diverrà un adempimento prescritto dagli uffici comunali per il rilascio di concessioni edilizie.

La legge non richiede copertura finanziaria perché non comporta alcuna spesa.

Il divieto di cui all'articolo 7 della presente proposta di legge, già contemplato dall'articolo 16 della legge della regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66, sopprime la deroga per la costruzione di attraversamenti stradali e ferroviari prima dell'approvazione del piano di assetto.

Consente piuttosto un impiego molto più produttivo del personale delle soprintendenze, elimina procedure di notifica da parte degli uffici comunali e di trascrizione presso le conservatorie dei registri immobiliari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono riconosciute di interesse archeologico particolarmente importante le aree comprese entro gli attuali confini del comune di Roma.

ART. 2.

1. Sono riconosciuti di interesse archeologico particolarmente importante i resti di edifici antichi emergenti dal suolo, compresi entro gli attuali confini del comune di Roma e noti attraverso la letteratura specialistica.

ART. 3.

1. Sono riconosciute di interesse archeologico particolarmente importante le cose mobili di epoca antica site entro gli attuali confini del comune di Roma, catalogate dalle competenti soprintendenze ai beni archeologici anche su informazioni desunte solamente dalla letteratura scientifica.

ART. 4.

1. I beni immobili e mobili riconosciuti di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi della presente legge sono sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, con esclusione degli obblighi di notifica in forma amministrativa ai privati possessori o detentori a qualunque titolo di cui al primo comma dell'articolo 3 e degli obblighi di denuncia di cui all'articolo 30, e con esclusione altresì del diritto di prelazione sulle cose alienate contemplato dall'articolo 31 della citata legge n. 1089 del 1939.

2. Il diritto di prelazione sui beni immobili e mobili di proprietà privata di interesse archeologico è esercitato dalle competenti soprintendenze ai beni archeologici, che provvedono in modo autonomo agli adempimenti di preventiva notifica in forma amministrativa di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

ART. 5.

1. Il termine di due mesi, prescritto per l'esercizio del diritto di prelazione dal primo comma dell'articolo 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è elevato a tre mesi per i beni mobili e immobili di interesse archeologico siti entro gli attuali confini del comune di Roma.

2. La denuncia di cui all'articolo 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, deve essere inoltrata al Ministero per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze ai beni archeologici.

ART. 6.

1. I beni mobili di interesse archeologico siti entro gli attuali confini del comune di Roma in nessun caso possono essere trasferiti altrove senza l'autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 7.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge è punito con le sanzioni previste dall'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come modificato dall'articolo 59 della legge 1° marzo 1975, n. 44.

